

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI CALCINATO (BS) MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON DUE OPERATORI ECONOMICI PER LA DURATA DI 48 MESI**

**CIG 8084746F71**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

## ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura collettiva di specialità medicinali, medicinali equivalenti (come definiti dalla Legge 149/05 e s.m.i.), veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990 e alla legge n. 49 del 2006, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il normale approvvigionamento delle Farmacie Comunali gestite dalla Società unipersonale ASC unipersonale s.r.l. (nel seguito semplicemente «Amministrazione») per il periodo di 48 mesi, mediante sottoscrizione di contratto di accordo quadro con due operatori economici, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”).

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.

Le condizioni contenute nel presente Capitolato sono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra la Farmacie Comunali gestite dall'Amministrazione e gli operatori economici aggiudicatari che sottoscriveranno il contratto di accordo quadro.

L'ubicazione delle Farmacie Comunali presso le quali dovranno essere consegnate le forniture è la seguente:

- Farmacia Comunale Calcinatello – Piazza S. Pertini 1 – 25011 Calcinato (BS)
- Farmacia Comunale Ponte San Marco – Via Don Rovetta 14/16/18 – 25011 Calcinato (BS)

Ciascuna singola fornitura dovrà essere effettuata alle condizioni di sconto offerte dagli operatori economici aggiudicatari in sede di gara, tenuto conto delle condizioni di sconto minimo indicate per le singole tipologie A, B e C, come di seguito riportate:

Tipologia	Offerta di ribasso	Composizione percentuale (ponderazione)
<b>A -Specialità medicinali (Classe A e C e specialità veterinarie)</b> Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di IVA Il ribasso non può essere INFERIORE al 30,35%	Ribasso = A	60%
<b>B -Specialità medicinali a denominazione generica</b> (Farmaci generici a sconto diverso rispetto alle specialità medicinali) Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di Iva. Il ribasso non può essere INFERIORE al 34,70%	Ribasso = B	10%
<b>C -Parafarmaci, cosmetici ecc.</b> <b>(prodotti non compresi nelle categorie precedenti)</b> Ribasso da praticare sul prezzo al netto di Iva indicato nella banca dati FARMADATI ITALIA. Il ribasso non può essere INFERIORE al 30%	Ribasso = C	30%

Per prezzo al pubblico delle tipologie A e B si intende il prezzo al pubblico come risultante dalla banca dati FARMADATI ITALIA al netto dell'Iva ed al netto dello sconto obbligatorio dello 0,60%.

Nella categoria C sono ricompresi tutti i prodotti diversi dai farmaci che abbiano comunque una indicazione di prezzo all'interno di una banca dati (es. Federfarma o Farmadati) includendo dietetici, alimenti speciali, integratori alimentari, rimedi omeopatici, cosmetici, ecc. (con la sola esclusione di Sop e OTC).

I Farmaci da banco (OTC) ed i Farmaci da vendersi senza obbligo di prescrizione (SOP) sono espressamente esclusi dalla fornitura e quindi dalla ponderazione. Gli operatori economici aggiudicatari hanno comunque l'obbligo di rendere disponibile a video delle Farmacie il listino relativo ai prezzi unitari di cessione delle suddette specialità e di tutti quei prodotti i cui prezzi di vendita non sono più gestiti dalle banche dati. Tale listino dovrà riportare anche l'indicazione del codice ministeriale, descrizione e percentuale Iva. I costi di cessione di tali prodotti dovranno rimanere invariati per tutta la durata del listino che dovrà essere almeno trimestrale, di cui il primo listino applicato dovrà essere obbligatoriamente allegato alla offerta economica pena l'esclusione del concorrente dalla gara. L'Amministrazione, con riferimento a tali prodotti, non si impegna ad alcun volume di acquisto e resta libera di approvvigionarsi dei suddetti prodotti ove ritiene più opportuno. Ciononostante anche, le eventuali forniture eseguite dagli operatori economici aggiudicatari concorreranno a formare il target di fatturato imponibile (per la sola tipologia Parafarmaco) ai fini della determinazione delle condizioni di sconto.

## **ART. 2 – QUANTITATIVI E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO**

Il quantitativo presunto totale della fornitura oggetto del presente Capitolato indicato su base quadriennale è pari ad € 4.800.000,00 (Euro quattromilionioctocentomila/00) ed è stato calcolato sulla base dei fabbisogni presunti delle Farmacie gestite dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si impegna ad acquistare dagli operatori economici aggiudicatari una quantità minima di beni oggetto della fornitura durante tutta la durata del contratto nella seguente misura:

1. Operatore economico 1° classificato: € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), oltre IVA;
2. Operatore economico 2° classificato: € 800.000,00 (euro ottocentomila/00), oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del Codice, nel periodo di validità dell'accordo quadro l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori forniture rispetto a quelle minime di cui al precedente comma fino a decorrenza dell'importo massimo dell'accordo quadro e pertanto per un valore complessivo pari ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), oltre IVA.

Con riferimento alle quantità e agli importi di cui al comma che precede, gli operatori economici aggiudicatari non potranno avanzare alcuna pretesa in caso di mancato utilizzo da parte dell'Amministrazione dei predetti quantitativi.

Considerata la natura del contratto, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono stati quantificati pari a 0 (zero).

Fermo restando l'importo garantito per ciascun operatore economico aggiudicatario di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione si riserva di ricorrere ad altri operatori per l'acquisto di prodotti che non possono essere forniti nei termini previsti e/o nei casi di urgenza.

## **ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

La fornitura avrà una durata pari a 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto di accordo quadro.

Il contratto potrà concludersi anche prima del termine previsto nel precedente comma qualora, prima della sua scadenza, venga raggiunto l'importo massimo stimato dell'accordo quadro di cui al precedente art. 2.

Non sono previste ipotesi di rinnovo.

#### **ART. 4 – CRITERI DI SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO INCARICATO**

Considerata la natura del contratto di accordo quadro, stipulato con due operatori economici, l'Amministrazione procederà all'attivazione dell'accordo stesso e all'assegnazione dei singoli ordini di fornitura secondo le seguenti condizioni, in ordine decrescente di scelta:

1. disponibilità di magazzino del prodotto;
2. tempistica di consegna;
3. numero di consegne giornaliere (con particolare riferimento di consegna del prodotto anche in fascia pomeridiana);
4. eventuali promozioni.

Restano fermi le quote minime di fornitura garantite di cui al precedente art. 2, co. 2.

#### **ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA**

Sono a carico degli operatori economici aggiudicatari, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli operatori economici aggiudicatari devono garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nell'offerta economica e nel successivo contratto di accordo quadro.

Gli operatori economici aggiudicatari sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione della fornitura, disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Gli operatori economici aggiudicatari si obbligano, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

I prodotti oggetto di fornitura che saranno di volta in volta individuati a seconda della necessità, devono essere conformi alla normativa vigente.

Entro la data di stipula del contratto di accordo quadro, ciascun operatore economico aggiudicatario dovrà garantire il funzionamento a pieno regime di almeno un magazzino nel raggio di 120 (centoventi) chilometri dalle sedi della farmacia di cui al precedente comma 1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla verifica di tale requisito e, in caso di accertamento negativo, la stessa potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'operatore economico inadempiente.

#### **ART. 6 – MODALITA' DI FORNITURA**

Gli operatori economico aggiudicatari dell'accordo quadro, qualora incaricati della fornitura ai sensi del precedente art. 4, dovranno:

a) effettuare le consegne richieste presso la Farmacia Comunale in Piazza S. Pertini 1 – Calcinatello – Calcinato e presso la Farmacia Comunale in via Don Rovetta 14/16/18 – Ponte san Marco - Calcinato in orari da concordare con le seguenti modalità:

I. le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità;

II. le consegne dovranno essere effettuate a Farmacia aperta salvo diverso accordo con il Direttore della Farmacia Comunale;

III. il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 72 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate al Fornitore.

IV. le consegne dovranno rispettare i seguenti orari di consegna:

1. per la sede di Calcinatello:

- dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00;
- il sabato dalle 8,00 alle 12,00;
- domenica e festivi nei giorni in cui la Farmacia Comunale sarà di turno;

2. per la sede di Ponte San Marco:

- dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00;
- domenica e festivi nei giorni in cui la Farmacia Comunale sarà di turno;

b) ricevere gli ordini via posta elettronica o altra comunicazione informatica (mediante procedure compatibili con il sistema informatico delle Farmacie Comunali), oppure via telefax;

c) comunicare in tempo reale le voci mancanti, con gli stessi mezzi di cui alla lettera b), o con chiamata telefonica alle Farmacie Comunali comunque seguita poi da messaggio di posta elettronica;

d) tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento;

e) garantire alle Farmacie Comunali un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio periodico di informazioni relative a:

I. variazioni di prezzo;

II. nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;

III. schede tecniche dei nuovi prodotti;

IV. comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.);

f) trasmettere nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo in materia sanitaria;

g) svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali;

h) fornire le specialità medicinali con data di scadenza non inferiore a sei mesi rispetto alla data di avvenuta consegna;

i) effettuare le consegne di farmaci che per Legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538;

j) attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del decreto legislativo 26 maggio

1997, n. 155;

k) garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;

l) concedere alle Farmacie Comunali tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;

m) esibire su semplice richiesta dei responsabili delle Farmacie Comunali, una campionatura per un massimo di dieci voci, delle fatture d'acquisto dei prodotti ordinati, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione del ribasso offerto.

L'operatore economico incaricato deve altresì assicurare la consegna dei prodotti in DPC e per Dietetica, Protesica, Diabetica, con prezzo compatibile con il rimborso della ATS di Brescia, nonché dei prodotti per la Fibrosi cistica, in conformità ai protocolli, convenzioni o accordi pubblici analoghi come definiti da provvedimenti amministrativi della Regione Lombardia e dalla ATS assunti ai sensi della legge n. 405 del 2001.

Atteso che l'Amministrazione svolge servizio di pubblica utilità, le forniture di cui al presente Capitolato dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi del mercato o, in genere, di scarsità del prodotto.

L'operatore economico incaricato è altresì obbligato ad effettuare la consegna di quanto ordinato entro un tempo massimo di 180 (cento ottanta) minuti dall'ordine, in caso di ordinativi che le Farmacie Comunali dovessero qualificare come urgenti; in tal caso l'ordine si intende efficacemente effettuato anche se fatto con semplice chiamata telefonica, purché confermato con uno dei mezzi di cui al comma 1, lettera b).

L'operatore economico incaricato dovrà altresì offrire, eventualmente anche tramite l'adesione ad un network, la possibilità di:

a) realizzare attività istituzionali di educazione sanitaria rivolte alla cittadinanza su tematiche di interesse generale legate alla salute, con pubblicazione di opuscoli e/o materiale informativo;

b) effettuare attività promozionali periodiche da comunicare ai clienti tramite volantini, locandine, cartelli vetrine, ecc;

c) promuovere servizi per la salute ed il benessere degli utenti;

d) fruire di corsi di formazione ed aggiornamento che prevedano l'accredito ECM;

e) utilizzare idonei mezzi d'informazione e comunicazione con la clientela (rivista, leaflet, videocomunicazione, inserzioni su media locali, ecc.)

f) effettuare il servizio di Telemedicina (Holter pressorio 24 h – HCG – monitoring aritmie cardiache), analisi intolleranze alimentari, analisi della pelle e altri servizi similari attraverso idonei strumenti e/o convenzioni con società specializzate.

## **ART. 7 – RESI**

L'operatore economico incaricato è obbligato:

a) ad accettare le restituzioni, entro 180 (cento ottanta) giorni dalla fornitura, di tutti i prodotti erroneamente ordinati, con emissione delle relative note di accredito per l'intero importo dei prodotti resi, purché con scadenza residua di almeno 6 (sei) mesi;

b) a garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche per le quali

le ditte provvedono direttamente al ritiro tramite fornitori.

L'obbligo per l'operatore economico incaricato di ritirare i prodotti acquistati dalle Farmacie comunali e non venduti, entro 180 (cento ottanta) giorni dall'acquisto è esteso ai prodotti che nel frattempo non sono più nella gestione dell'operatore stesso.

## **ART. 8 – EVENTI ECCEZIONALI**

Fermo restando le obbligazioni minime ai precedenti art. 5 e 6, in caso di calamità, epidemie, pandemie, disastri naturali o accidentali, oppure in caso di altri eventi eccezionali non imputabili a negligenza o responsabilità dell'Amministrazione, gli operatori economici aggiudicatari sono obbligati ad aumentare le consegne giornaliere stabilite contrattualmente di ulteriori 2 (due) unità.

## **ART. 9 – CONTROLLI SULLA FORNITURA**

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dal Direttore della Farmacia (nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto) o da un suo delegato.

Il primo controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i Punti di Consegna e dovrà essere riconosciuta a ogni effetto dall'operatore economico incaricato.

La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere comunque accertata dall'Amministrazione in un secondo momento rispetto alla data della consegna dei prodotti e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'operatore economico incaricato.

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dell'operatore economico incaricato contestualmente alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 8 (otto) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte della Struttura ordinante, con altra avente i requisiti richiesti.

In caso di particolare urgenza, la sostituzione della merce dovrà avvenire entro 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della segnalazione da parte della Struttura ordinante.

La mancata sostituzione della merce da parte dell'operatore economico incaricato sarà considerata quale "mancata consegna".

È a carico dell'operatore economico incaricato ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione, a mezzo posta elettronica ordinaria, potrà essere inviata dall'Amministrazione all'operatore economico incaricato con oneri a carico di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'operatore economico incaricato rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede all'acquisto della fornitura dall'operatore economico che lo segue in graduatoria, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'operatore economico inizialmente incaricato, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della contestazione si interrompono i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste.

## **ART. 10 – PUNTI DI CONSEGNA**

La consegna del materiale oggetto di fornitura dovrà avvenire presso i seguenti Punti di Consegna, a seconda delle indicazioni fornite dall'Amministrazione al momento dell'ordine. In particolare, i Punti di Consegna corrispondono alle sedi delle farmacie gestite dall'Amministrazione di cui al precedente art. 1.

## **ART. 11 – SUBAPPALTO**

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione e una volta verificati in capo all'impresa subappaltatrice il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

## **ART. 12 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

Per le forniture oggetto dei contratti di accordo quadro non sussistono rischi interferenziali, trattandosi di consegna di materiale da effettuare presso i Punti di Consegna dell'Amministrazione, così come indicati al precedente art. 9.

Gli operatori economici aggiudicatari dovranno far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'Amministrazione le misure e le cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

## **ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti la fornitura, gli operatori economici aggiudicatari dovranno costituire nei confronti dell'Amministrazione un deposito cauzionale mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La garanzia definitiva dovrà essere prestata nelle percentuali di cui all'articolo 103 del Codice determinate sull'importo minimo di acquisto garantito secondo le percentuali di cui al precedente art. 3.

Alla garanzia potranno essere applicate le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del Codice, espressamente richiamato dall'art. 103, co. 1, del Decreto stesso.

La garanzia definitiva dovrà essere costituita entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta da parte dell'Amministrazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto.

La garanzia definitiva resterà vincolata a favore dell'Amministrazione almeno 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza del contratto di accordo quadro stipulato con ciascun operatore economico aggiudicatario per ciascun lotto.

## **ART. 14 – PAGAMENTI**

Ai fini della fatturazione, il prezzo applicato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine, scontato della percentuale offerta in sede di gara da parte dell'operatore economico incaricato di ciascuna singola fornitura.

Il saldo delle forniture verrà effettuato in un'unica soluzione secondo le seguenti condizioni di pagamento, in applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. e dell'art. 113-bis del Codice:

- termine di pagamento: 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura elettronica, previa verifica positiva della fornitura;
- termine per il collaudo tecnico amministrativo: 60 (sessanta) giorni dalla fine del mese della ricezione della fattura.

Il pagamento delle forniture verrà eseguito mediante bonifico bancario, o altro strumento ammesso dall'ordinamento ai fini della tracciabilità, esclusivamente sul conto dedicato di cui successivo art. 15. In assenza di indicazioni o di assenza di comunicazione dell'eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile all'Amministrazione e per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. In ogni caso le fatture dovranno riportare il pertinente Codice IBAN e il CIG indicato nel singolo ordine di fornitura.

Ogni pagamento di importo superiore a 5.000,00 (cinquemila) euro è subordinato all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

## **ART. 15 – MODALITA' DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI**

I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emesse nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestate a: ASC unipersonale s.r.l. – P.zza A. Moro, 1 25011 - CALCINATO (BS) – Partita IVA e Codice fiscale 02301860983.

Le fatture e le note di credito, dovranno avere cadenza quindicinale o mensile. Le fatture dovranno essere emesse in formato anche elettronico con estensione “.xlsx” od altra versione comunque scelta dalle Farmacie Comunali.

Le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni: il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione, il prezzo al pubblico IVA esclusa, la percentuale IVA applicata, il prezzo al pubblico IVA inclusa, la percentuale di sconto applicata alla stazione appaltante sul prezzo al pubblico senza IVA.

Il prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi al momento dell'acquisto della merce e non al momento dell'emissione della fattura. Sui documenti di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita dei prodotti e l'aliquota IVA applicata.

La fatturazione dei farmaci veterinari, dei prodotti acquistati in modalità Transfer Order (T.O.) e delle sostanze stupefacenti dovrà sempre essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti e dovrà obbligatoriamente seguire quanto previsto nei commi precedenti.

## **ART. 16 – ADEGUAMENTO PREZZI**

Le condizioni di sconto offerte rimarranno invariate per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le quali le stesse verranno rinegoziate in caso di variazioni degli sconti ex lege.

## **ART. 17 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Gli operatori economici aggiudicatari dovranno assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii..

A tal fine gli operatori economici aggiudicatari dovranno comunicare, mediante apposito modello fornito dall'Amministrazione, tutti i dati richiesti dalla citata Legge.

## **ART. 18 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA**

Con gli operatori economici aggiudicatari verrà stipulato un unico contratto di accordo quadro sottoforma di scrittura privata, secondo quanto previsto dall'art. 32, co. 14, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

In conformità all'art. 32, co. 13, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in casi di particolare urgenza, debitamente comprovata, l'Amministrazione potrà disporre, prima della stipula del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso.

Tutti gli oneri gravanti sulla fornitura, comprese le eventuali spese di registrazione del contratto ad eccezione dell'I.V.A., saranno a carico, in quota parte, degli operatori economici aggiudicatari senza diritto di rivalsa verso l'Amministrazione.

## **ART. 19 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

Gli operatori economici aggiudicatari, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente Capitolato, hanno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture stesse.

In caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, le Farmacie Comunali potranno approvvigionarsi, a loro insindacabile giudizio, presso l'altro operatore economico aggiudicatario non incaricato del singolo ordine ovvero, in casi eccezionali, presso altro operatore economico.

In caso di inadempimento saranno applicate in particolare le seguenti penali:

- nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, sarà comminata una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di euro 100,00 (cento/00);
- nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, sarà comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di euro 300,00 (trecento/00);
- nel caso di ritardo nelle consegne considerate urgenti, sarà comminata una penale corrispondente al 25% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di euro 100,00 (cento/00), a prescindere dell'entità del ritardo stesso.

Le penalità di cui al comma 3 sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta, da inviare a mezzo posta elettronica certificata, da parte del Direttore della Farmacia Comunale, concedendo all'operatore economico un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento delle contestazioni per formulare eventuali controdeduzioni.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente o qualora le controdeduzioni non vengano accolte dall'Amministrazione, si procederà all'irrogazione delle penalità.

Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi

dell'articolo 1456 del codice civile, i seguenti inadempimenti:

- a) consegna di medicinali scaduti o revocati o ritirati dal commercio;
- b) la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato;
- c) reiterati ritardi nella consegna.

Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dall'Amministrazione e notificate tramite posta elettronica certificata, per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alle Farmacie Comunali e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato, l'Amministrazione può sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'articolo 1456 del codice civile.

In caso di inadempimento dell'operatore economico incaricato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad acquisti presso l'altro operatore economico aggiudicatario non incaricato ovvero, in caso di urgenza, ad altro operatore economico, addebitando in questo caso all'operatore economico aggiudicatario inadempiente l'eventuale maggiore prezzo sostenuto.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti dell'operatore economico per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia definitiva di cui all'art. 12.

## **ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE**

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 108 e 109 del Codice.

L'Amministrazione, in piena autonomia, può recedere dal contratto, anche con riferimento ad un solo operatore economico aggiudicatario, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'operatore economico aggiudicatario a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

E' causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste all'interno del presente capitolato:

- l'accertamento in capo all'operatore economico aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell'attività;
- lo smarrimento o rovina del materiale dell'Amministrazione per un importo superiore a € 5.000,00, oltre al risarcimento del danno;
- in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento di nuova gara, l'Amministrazione addebiterà all'operatore economico aggiudicatario che ne ha dato causa il maggior onere derivante dalla

necessità di affidare il servizio ad altro operatore.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario che ne ha dato causa, oltre all'immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

## **ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e di cui al D.Lgs. 101/2018, si comunica che i dati personali del concorrente, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati dall'Amministrazione e al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente contratto. I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte dall'Amministrazione e secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;
- i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del presente contratto per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dall'Amministrazione, all'interno degli enti tra incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al contratto;
- i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;
- l'Azienda ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato potrà rivolgersi all'ufficio Segreteria dell'Amministrazione.

Il titolare del trattamento dei dati è \_\_\_\_\_.

## **ART. 22 – FORO COMPETENTE**

In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente in modo esclusivo ed inderogabile il Foro di Brescia.

## **ART. 23 – NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.